

Avviene, in concreto, che il dirigente, per spese anche minime⁽¹¹⁾, redige una proposta di adozione di progetto esecutivo, che viene fatta propria dal direttore generale, il quale assegna al proponente, con formale provvedimento, i relativi fondi.

Si tratta di un'impostazione che determina il superfluo proliferare di atti di vario contenuto e che rallenta e complica l'attività operativa ed amministrativa dell'Ente, in concreto così vanificando le disposizioni legislative e deresponsabilizzando la dirigenza dell'Ente.

La farraginosità di tale procedura e la sostanziale inutilità della stessa (dall'Ente desunta dal disposto dell'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 29 del 1993) è stata più volte rilevata sia dal Collegio dei Revisori dei Conti⁽¹²⁾ che dal Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo. Anche aderendo a tale sollecitazioni⁽¹³⁾, l'ENIT, nel 1999⁽¹⁴⁾ si è riservato di adottare un procedimento più snello e più coerente con la lettera e la logica della disciplina sulle attribuzioni dei dirigenti, disponendo l'assegnazione dei fondi⁽¹⁵⁾ ai vari centri di spesa in un'unica soluzione e sulla base di progetti di attività riferiti all'intero esercizio.

Disposizioni in tal senso sono state poi impartite dal Direttore Generale con direttive nn.6686 e 6786 del 21 e 23 dicembre 1999.

Negli esercizi 1998 e 1999, nell'attesa del previsto, generale riordino dell'ENIT e della completa attuazione della normativa recata dal Decreto legislativo n°29/93, l'Ente ha continuato ad operare sulla base dell'organizzazione impostata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°33 del 18 luglio 1996, di

(11) - Così, ad esempio, con provvedimento n°522 del 13 dicembre 1999, il Direttore generale ha "affidato" ad un dirigente "le procedure necessarie" per la stampa di 200 cartoncini-invito, per una spesa di £. 240.000. Analogamente, con provvedimento del Direttore Generale sono state "affidate" al responsabile di un ufficio all'estero le procedure per il rilascio del permesso per l'esposizione della nuova insegna dell'ufficio, operazione che comportava l'onere complessivo di £. 618.240.

(12) - Da ultimo, nella relazione al consuntivo 1998, nonché, in particolare, con ampie considerazioni, nel verbale n°318 del 5 febbraio 1999.

(13) - Ed a quelle formulate dalla Presidenza del Consiglio con nota n°180 del 3 marzo 1999, con cui l'Autorità di Vigilanza ha fatto proprie le considerazioni svolte dal Collegio dei Revisori nel verbale 318/99 citato.

(14) - Con nota n°1339 dell'11 marzo.

(15) - Tranne che quelli relativi a spese di carattere promozionale e di assistenza alla commercializzazione.

cui si è già ampiamente detto nei precedenti referti.

Provvedimento, con cui sono state in dettaglio individuate le attribuzioni degli organi dell'Ente e che, pur avendo un carattere sostanzialmente ricognitivo delle previsioni inorganicamente recate dalle leggi 203/1995 e 292/1990, è servito, almeno, a precisare le competenze del direttore generale e dei dirigenti dell'ENIT.

Sempre con riguardo all'ordinamento dell'Ente, è da rammentare che, come già segnalato nel precedente referto, nel maggio 1998 è stato in via definitiva adottato il nuovo Regolamento di amministrazione e di contabilità, recependo le osservazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio⁽¹⁶⁾ su di un primo testo⁽¹⁷⁾.

Nel 1998, è intervenuta anche l'approvazione ministeriale⁽¹⁸⁾ del regolamento per l'istituzione e la disciplina del servizio di controllo interno⁽¹⁹⁾, di cui pure si è già detto nel precedente referto.

Al riguardo è appena da osservare che questo ultimo regolamento andrà rimodulato per adeguarlo ai generali principi recati nel Decreto legislativo n°286 del 30 luglio 1999, come espressamente dispone l'articolo 10, comma 4 di tale provvedimento normativo.

Nel 1998, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°105 del 10 settembre, sono stati adottati due⁽²⁰⁾ regolamenti attuativi della legge n°241/1990.

La deliberazione, modificata, una prima volta, con provvedimento n°29 del 16 marzo 1999, adottato dal Commissario straordinario dell'Ente allo scopo di apportare le integrazioni richieste dalla Presidenza del Consiglio⁽²¹⁾ alla tabella allegata al regolamento attuativo degli articoli 2 e 4 della legge n°241/99, è stata nuovamente modificata, con deliberazione consiliare n°14 del 29 luglio 1999, in adesione alle ulteriori osservazioni formulate dall'Autorità di Vigilanza⁽²²⁾ in seguito al parere espresso sul provvedimento dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

(16) Con nota n°16 EN VC del febbraio 1998.

(17) Che era stato adottato con deliberazione n°81 del 4 settembre 1997.

(18) Disposta con decreto dell'8 settembre.

(19) Approvato con deliberazione del C.A. n°122 del 18 dicembre 1997.

(20) — Dei quali, uno concerne i casi di esclusione del diritto di accesso e l'altro la determinazione dei termini e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi.

(21) Con nota n°68 EN PG del 28 gennaio 1999.

(22) Con nota n°460 EN PG del 7 luglio 1999.

2) Organi

Nel precedente referto si è già segnalato che, nella seconda metà del 1995, è cessata la gestione commissariale dell'Ente, essendo stato ricostituito, con D.P.C.M. del 16 ottobre di quell'anno, il Consiglio di Amministrazione ed essendo stato nominato, il 7 dicembre 1995, il Presidente dell'Ente. Con D.P.C.M. del 16 ottobre 1995 è stato anche costituito il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.

Essendo stati tali organi nominati per un triennio, il 17 ottobre 1998 sono scaduti sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio dei Revisori dei Conti e, l'8 dicembre 1998, anche il Presidente.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato nominato, per un triennio, con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 ed il Presidente confermato, per un ulteriore triennio, con D.P.R. del 6 maggio successivo.

Dopo il periodo massimo di proroga ex lege, l'Ente è stato retto da un commissario, nominato con D.P.C.M. del 20 gennaio 1999.

Il ricorso agli istituti straordinari della prorogatio e della gestione commissariale è stato reso necessario dalla mancata, tempestiva attivazione dell'Autorità di Vigilanza, nonostante la notoria complessità dei procedimenti di ricostituzione dei nuovi organi (e lunghezza dei relativi tempi tecnici) ed, in particolare, di quello relativo alla nomina del presidente⁽²³⁾.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato ricostituito per un triennio, con D.P.C.M. del 20 novembre 1998.

Con il rinnovo di tale organo è terminata l'anomala situazione che si era determinata nel triennio di operatività del Collegio precedente⁽²⁴⁾, che aveva funzionato in composizione ridotta a causa della mancata partecipazione alle sedute

(23) — Sulla base delle previsioni della legge n°14 del 24 gennaio 1978, la nomina del Presidente dell'Ente ha formato oggetto di una prima seduta del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 1999; sulla relativa deliberazione sono stati richiesti i pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato; la nomina è stata poi nuovamente sottoposta al Consiglio dei Ministri, che la ha definitivamente deliberata il 30 aprile 1999. La stessa, infine, è stata formalizzata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1999.

(24) — Segnalata nel precedente referto.

del rappresentante delle Regioni⁽²⁵⁾.

Anche nel periodo ora all'esame, il Collegio si è riunito con assiduità ed ha seguito con attenta professionalità la gestione dell'Ente, frequentemente intervenendo con osservazioni e suggerimenti finalizzati al perseguimento di obiettivi di funzionalità.

Nulla è stato innovato quanto ai compensi spettanti agli organi⁽²⁶⁾, nel periodo ora considerato.

Riguardo, in particolare, alla tematica dei compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, va segnalato che, con provvedimento del direttore generale dell'Ente n°155 in data 16 maggio 2000, è stato attribuito a due dei membri del Collegio⁽²⁷⁾ il compenso per lavoro straordinario⁽²⁸⁾.

La Corte richiama al riguardo il proprio precedente orientamento negativo formalizzato nella determinazione di questa Sezione n°62 del 29 novembre 1996.

Nell'occasione non può non tenersi conto della sussistenza di nuovi diversi orientamenti sia in sede di pronunce del Giudice Amministrativo, che di indirizzi delle Autorità di vigilanza e di comportamenti di vari Enti e non sottolineare, pertanto, l'esigenza di una sollecita soluzione del problema sia sul piano normativo che amministrativo, che renda omogeneo il trattamento degli organi, soprattutto per le componenti accessorie dello stesso che abbiano carattere di generalità (compensi per lavoro straordinario, indennità di posizione, ect.).

(25) - Il quale, libero professionista, si era astenuto dal partecipare alle riunioni del Collegio poiché non gli era stato riconosciuto il trattamento previsto dal D.P.R. n°645 del 10 ottobre 1994 relativo all'esercizio della professione di commercialista.

(26) - Che sono stati i seguenti: Presidente e Consiglieri di Amministrazione: rispettivamente, 100 e 15 milioni annui lordi; gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi Collegiali: £. 200.000 lorde, corrisposto anche al Magistrato della Corte dei Conti che assista a tali sedute

(27) - Uno dei quali con qualifica di dirigente generale, l'altro di funzionario.

(28) - Per 35 ore mensili conteggiate sull'importo orario spettante al Dirigente Generale dello Stato.

Nel precedente referto si è segnalato che, con deliberazione del 2 luglio 1996, è stata dal Consiglio di Amministrazione deliberata la assunzione a contratto, per tre anni, di un nuovo direttore generale.

Scaduto il triennio, con deliberazione consiliare n°1 del 16 giugno 1999⁽²⁹⁾, il direttore generale è stato, in concreto, confermato per un quadriennio⁽³⁰⁾.

(29) Rettificata (ricependo le osservazioni formulate dall'Autorità di Vigilanza con nota n°553 del 9 agosto 1999) con deliberazione n°35 del 23 settembre 1999.

(30) Il relativo trattamento economico è stato determinato in L. 170 milioni annui lordi, oltre ad un'indennità di risultato, di importo sino al 30% del trattamento base, correlata al conseguimento degli obiettivi prefissati dal C.A..

3) Personale

Nella tabella P1 che segue viene esposta la situazione del personale al termine degli esercizi 1998 e 1999, raffrontata con quella che era risultata al 31 dicembre 1997.

DOTAZIONE ORGANICA E SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

P1

RUOLO	1997				1998			1999		
	Dotaz. (1) Organica	In servizio		Diff.	In servizio		Diff.	In servizio		Diff.
		Italia	Estero		Italia	Estero		Italia	Estero	
Dirigente generale		1			1			1		
Dirigente superiore										
Dirigente	18	7	6	-5	7	4	-7	8	2	-8
QUALIFICA FUNZIONALE										
Livello 10° (dal 1999 consulente professionale)	4			-4			-4			-4
Livello 9° (dal 1999: Area C4)	36	20	3	-13	13	6	-17	14	14	-8
Livello 8° (" " Area C3)	77	37	7	-33	35	9	-33	36	5	-36
Livello 7° (" " Area C1)	51	31	0	-20	32	0	-19	20	0	-31
Livello 6° (" " Area B2)	54	31	0	-23	29	0	-25	24	0	-30
Livello 5° (" " Area B1)	14	4	0	-10	5	0	-9	6	0	-8
Livello 4° (" " Area A2)	30	13	0	-17	9	0	-21	8	0	-22
Livello 3°	4	1	0	-3	0	0	-4	0	0	-4
Personale a contratto privatistico		3		3	3		3	2		2
Totale	288	148	16	-124	134	19	-135	119	21	-148
Personale locale in servizio all'estero										
	Contingente (2)	Estero	Diff.		Cont. (3)	Estero	Diff.	Cont.	Estero	Diff.
Categoria 1^ - concetto		25				37			52	
Categoria 2^ - esecutiva		63				58			49	
Categoria 3^ - ausiliaria		10				11			12	
Totale personale locale estero	176	98	-78		201	106	-95	201	113	-68

(1) Determinata con deliberazione n° 61/1996

(2) Determinato con deliberazione n° 11/1997

(3) Determinato con deliberazioni n° 79/1998 e n° 28/1999

Mostra chiaramente il prospetto come, negli esercizi considerati, sia proseguita la diminuzione del personale di ruolo, risultato inferiore, nel 1998, di 135 unità e, nel 1999, di ben 148 unità, rispetto alla dotazione organica (di 288 dipendenti).

Il fenomeno del divario tra numero di dipendenti in servizio e dotazione organica non è certo nuovo, essendo risultato nell'ultimo quinquennio costantemente e sempre più pesantemente negativo il relativo andamento. Come evidenziato nei precedenti referti, la differenza tra organico e forza lavoro effettiva è stata, infatti, di 105 unità

nel 1995⁽³¹⁾; di 114 unità nel 1996; di 124 unità nel 1997; di 135 unità nel 1998, per giungere alle 148 unità del 1999.

La specificità e la complessità dei compiti affidati all'Ente induce a ritenere che, anche in occasione di una organica rimeditazione della natura, della struttura e della disciplina normativa che concerne l'ENIT, dovrà essere valutata la possibilità di consentire allo stesso una, pur limitata, provvista di personale specificatamente qualificato e selezionato per i compiti da svolgere, esperto in tecniche di promozione, di commercializzazione e di pubbliche relazioni e perfetto conoscitore di più lingue e realtà socio-economiche straniere.

* * *

Allo scopo di aggiornare quanto sul punto segnalato nei precedenti referti, si forniscono i seguenti, (riassuntivi ed aggiornati) elementi sulla situazione dei giornalisti in servizio presso l'Ente.

Nel 1993, risultavano in servizio all'ENIT quattro giornalisti⁽³²⁾. Nel novembre di tale anno, l'amministratore straordinario dell'Ente disponeva la risoluzione del rapporto di lavoro di tre di essi, che venivano peraltro reintegrati in servizio in seguito a ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato. Uno dei ricorrenti, tuttavia, non avendo ripreso servizio, è decaduto dall'impiego (nell'aprile 1999).

Nel 1999, essendosi dimesso un altro degli interessati, sono risultati in servizio due giornalisti. Di questi, uno con incarichi, tra l'altro, di coordinatore dell'Ufficio Stampa, di redattore della rivista telematica "Italia Turismo On Line" e di direttore responsabile della rivista "Enit Italia 2000"; l'altro, in qualità di redattore di tali due riviste, del notiziario ufficiale dell'ENIT e di quello speciale per il Giubileo (e con altri incarichi connessi con la qualifica posseduta).

* * *

(31) *Esercizio nel quale la dotazione organica era stata fissata in 304 unità.*

(32) *Di cui, un giornalista professionista in servizio dall'1 dicembre 1969 e tre pubblicisti, in servizio, rispettivamente: dall'1 maggio 1975; dal 16 dicembre 1978; dal 24 aprile 1983.*

Al fine di fornire un quadro complessivo della situazione del personale, sono state elaborate le consuete tabelle, che espongono il rapporto tra personale in servizio in Italia ed all'estero ed i costi del personale.

PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA E ALL'ESTERO

ANNO	ESTERO			ITALIA Totale	TOTALE Generale	ESTERO %	ITALIA %
	Ruolo	Locale	Totale				
1997	16	98	114	148	262	43,5	56,5
1998	19	106	125	134	259	48,3	51,7
1999	21	113	134	119	253	52,9	47,1

La tabella sul *"costo globale del personale"* mostra chiaramente come, in coerenza con la progressiva riduzione del numero delle unità in servizio, sia diminuita, rispetto al 1997, la spesa complessiva (di miliardi 1,7 e 1,0 . rispettivamente, nel 1998 e nel 1999 rispetto al 1997) - nonostante l'incremento, sia nel 1998 (+540 milioni, circa), che nel 1999 (+900 milioni, circa) dell'onere per il personale locale - diminuzione, oltretutto, superiore a quella stimata all'atto dell'impostazione dei bilanci preventivi di tali esercizi, come mostra la tabella *"variazione costo globale del personale fra preventivi e consuntivi"*.

Non può tuttavia non rilevarsi la ripresa della dinamica incrementale nel 1999, nonostante la riduzione complessiva del numero del personale di ruolo.

COSTO GLOBALE DEL PERSONALE

(in milioni di lire)

	1997	1998	1999
STIPENDI, ASSEGNI FISSI, ONERI CONNESSI			
- Stipendi e assegni fissi al personale	11.233,7	10.318,3	10.265,0
- Stipendi personale locale estero	5.007,6	5.554,4	6.460,3
- Fondo miglioramento efficienza dell'Ente	1.731,0	1.786,0	1.910,4
- Trattamento missioni Italia ed estero	694,2	844,5	936,9
- Rimborso spese trasporto per trasferimenti	796,2	403,9	257,7
- Oneri previdenziali ed assistenziali	3.871,4	2.490,1	2.183,3
- Oneri previdenziali personale locale estero	1.062,5	1.132,9	1.230,6
- Altri oneri sociali	50,0	129,8	129,8
- Corsi formazione personale	-	2,7	4,5
- Rimborso spese viaggio	15,8	2,4	7,8
- Compensi straordinari e incentivante dirigenti	364,3	445,7	415,9
Totale	24.826,7	23.110,7	23.802,0

**VARIAZIONE COSTO GLOBALE DEL PERSONALE
FRA PREVENTIVI E CONSUNTIVI**

(in milioni di lire)

Anno	Preventivo	Consuntivo	Variazione %
1997	25.119,8	24.826,7	-1,2
1998	24.958,1	23.110,6	-7,4
1999	24.770,3	23.802,0	-3,9

Il decremento, rispetto al 1997, del costo globale⁽³³⁾ - comprensivo dell'onere per il personale locale - ha determinato la corrispondente riduzione del costo unitario medio, che, come mostrano le successive tabelle, è tuttavia aumentato nel 1999.

Non può al riguardo non rilevarsi che l'onere medio individuale - anche per effetto del trattamento corrisposto al personale in servizio all'estero - risulta comunque elevato a fronte delle risultanze del Conto Annuale.

ONERE MEDIO INDIVIDUALE

(in milioni di lire)

Anno	Costo globale	Consistenza personale	Onere individuale
1997	24.826,7	262	94,7
1998	23.110,7	259	89,2
1999	23.802,0	253	94,0

VARIAZIONE COSTO GLOBALE E MEDIO FRA GLI ESERCIZI IN ESAME

(in milioni di lire)

Anno	Costo globale	Var. %	Costo medio	Var. %
1997	24.826,7	-	94,7	11,1
1998	23.110,7	-6,9	89,2	-6,2
1999	23.802,0	+2,9	94,0	+5,1

(33) - Peraltro non particolarmente significativo, in quanto connesso agli effetti dell'applicazione delle previsioni del decreto legislativo n°446 del 15 dicembre 1997 (art. 36), che ha comportato la soppressione della contribuzione al S.S.N.

3.1) *Trattamento economico del personale*

Si è già ripetutamente riferito che il trattamento economico del personale dell'ENIT è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto del personale degli Enti pubblici non economici.

Nel periodo di cui si occupa sono stati applicati il C.C.N.L. 94/97⁽³⁴⁾ ed il C.C.N.L. 1998/2001⁽³⁵⁾.

Al riguardo è da segnalare che il C.C.N.L. per il personale non dirigente sottoscritto nel 1995 ha introdotto una distinzione strutturale nella retribuzione, prevedendo un trattamento fondamentale ed uno accessorio, e demandando la disciplina di questo ultimo alla contrattazione decentrata (ai sensi dell'articolo 45 del D.L.vo 29/1993).

In applicazione di tali previsioni, il Consiglio di Amministrazione dell'ENIT, con deliberazione n°74 del 25 giugno 1998, ha autorizzato la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato di Ente relativo all'arco temporale dal 1° gennaio 1998 alla data di stipula del nuovo contratto collettivo nazionale. Contratto decentrato, che ha ripartito il finanziamento⁽³⁶⁾ del trattamento accessorio tra compenso per lavoro straordinario, premio di produttività ed indennità varie⁽³⁷⁾.

Si è già detto nei precedenti referti che al personale dell'Ente in servizio all'estero compete un'apposita indennità – raggugliata al 75% di quella prevista per i dipendenti del Ministero degli Affari Esteri dal D.P.R. n°18 del 5 gennaio 1967 – oltre che maggiorazioni per situazioni di famiglia ed indennità a titoli diversi.

Si è parimenti già anticipato nell'ultima relazione che, con decreto legislativo n°62 del 27 febbraio 1998, è stata ampiamente rimodulata, con decorrenza 1° gennaio 1999, la disciplina del trattamento economico del personale in servizio all'estero.

(34) Pubblicato sulla G.U. (supplemento ordinario) n°211 del 9 settembre 1995.

(35) Pubblicato sulla G.U. (supplemento ordinario) n°6 del 13 marzo 1999.

(36) Per una previsione complessiva di spesa di circa 1,8 miliardi di lire.

(37) Con deliberazione n°20 del 17 febbraio 2000, è stata autorizzata la sottoscrizione dell'omologo contratto integrativo al C.C.N.L. relativo al periodo 1998-2001.

La novità principale introdotta dal decreto legislativo n°62/1998, si è già diffusamente osservato nel detto referto, è stata costituita dalla previsione dell'articolo 23, che ha demandato al Consiglio di Amministrazione degli Enti interessati la concreta determinazione della indennità di servizio all'estero, da quantificarsi (tra un minimo del 75% ed un massimo del 90% di quella spettante al corrispondente personale del Ministero degli Esteri) nell'ambito delle disponibilità finanziarie di ciascun Ente. Alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione è stata anche affidata la valutazione⁽³⁸⁾ se estendere o meno al personale del proprio Ente altri trattamenti previsti per i dipendenti del Ministero degli Affari Esteri (art.25).

Nel 1998, l'ENIT, sulla base delle previsioni del decreto legislativo n°62, ha deliberato⁽³⁹⁾ la sostituzione – con effetto dal 1° gennaio 1999 – della tabella A della indennità di base per la determinazione delle indennità di servizio all'estero⁽⁴⁰⁾ allegata alla deliberazione dell'Amministratore straordinario dell'ENIT n°25 del 12 novembre 1993 con due tabelle A e B di equiparazione del personale dirigente e direttivo dell'ENIT ai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri.

Con deliberazione del Commissario straordinario n°45 del 30 aprile 1999, in applicazione dell'articolo 23 citato, è stata determinata l'indennità di servizio da attribuire al personale dirigente (di cui alla Tabella A della citata deliberazione 127/98) e direttivo (di cui alla Tabella B della detta delibera) degli uffici dell'ENIT all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1999, nella misura, rispettivamente, dell'85% e del 90% di quella percepita dai dipendenti del Ministero degli Affari Esteri.

L'ENIT ha così quantificato l'indennità in questione, sostanzialmente, nella misura massima consentita dall'articolo 23 citato, che, come visto, aveva fissato percentuali non inferiori al 75% e non superiori al 90% del trattamento spettante ai detti dipendenti statali.

(38) - Da formularsi con deliberazione soggetta all'approvazione dell'Autorità di Vigilanza.

(39) - Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°127 del 26 novembre 1998, approvata dall'Autorità di Vigilanza con decreto interministeriale del 12 aprile 1999.

(40) - La tabella A allegata alla deliberazione 25/1993 era stata già modificata con deliberazione del C.A. n°33 del 14 maggio 1998 per sostituire la previsione di due qualifiche dirigenziali (dirigente superiore e primo dirigente) in essa contenuta con quella dell'unica qualifica dirigenziale prevista dall'articolo 14 del Decreto legislativo 29 1993.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENIT, avvalendosi della facoltà riconosciuta dell'articolo 25 del D.L.vo 62/1998, con deliberazione n°33 del 29 luglio 1999⁽⁴¹⁾, ha poi esteso al personale dell'Ente (ampliando la previsione dell'articolo 139 del Regolamento Organico) le provvidenze accessorie previste per i dipendenti del Ministero degli Esteri⁽⁴²⁾.

Con determinazione dirigenziale n°135 del 25 agosto 1999, tenuto conto dei rapporti di ragguglio tra lira italiana e valute estere di pagamento delle indennità⁽⁴³⁾, dei coefficienti di sede, delle percentuali di disagio, ect., sono state rideterminate, con effetto del 1 gennaio 1999, le indennità dovute al personale in servizio all'estero.

La tabella che si unisce, relativa all'importo mensile della indennità di servizio all'estero effettivamente corrisposta negli esercizi 1997-1999, mostra come l'applicazione del decreto legislativo n°62/1998 abbia comportato, nel 1999, una generalizzata, lievitazione del trattamento riconosciuto al personale all'estero⁽⁴⁴⁾.

Emerge chiaramente dalla tabella che, per effetto dell'applicazione del decreto legislativo n°62/1998, l'onere mensilmente sopportato al titolo che ne occupa dall'Ente nel 1999, che era rimasto invariato nel 1998 (+ £. 814.000, rispetto al 1997), è cresciuto di £. 24.246.431 ⁽⁴⁵⁾, pari a circa l'11%.

(41) - La deliberazione 33:1999 - con cui è stato sostituito l'articolo 139 del regolamento Organico dell'ENIT che regolava il trattamento del personale assegnato all'estero - è stata rettificata ed integrata con deliberazione n°73 del 27 ottobre 1999, per recepire le osservazioni formulate dalla Autorità di Vigilanza.

(42) - Il Decreto L.vo ha sostituito, aggiornandole ed ampliandole, le previsioni del già citato D.P.R. n°18 1967 relative ad indennità e rimborsi vari, quali: rimborso spese scolastiche; contributo spese di abitazione; rimborso spese di trasporto bagagli e masserizie; indennità di sistemazione; indennità di richiamo dall'estero, ect.

(43) - Fissati con determinazione del direttore generale dell'ENIT n°226 del 2 giugno 1999.

(44) - Gli unici due casi in cui l'importo dell'indennità risulta essere diminuito nel 1999 concernono sedi di N.York e Vienna, che sono state affidate da tale esercizio a responsabili di qualifica non dirigenziale.

(45) - Al riguardo è da rammentare che all'onere per l'indennità in questione si è aggiunto quello scaturente dalla concessione degli altri benefici - di cui sopra si è cennato - recati dal decreto legislativo n°62 1998.

INDENNITA' MENSILE DI SERVIZIO ALL'ESTERO

ANNI	1997	1998	1999	Var. %
Amsterdam	9.446.250	9.120.000	10.422.496	
Berlino	9.046.500	8.784.750	10.422.496	
Bruxelles	13.451.250	12.658.500	13.134.540	
Buenos Aires	12.180.000	14.376.750	15.475.950	
Chicago	11.453.250	12.749.250	14.277.524	
Copenaghen	9.709.500	9.528.750	10.648.800	
Francoforte	11.844.000	9.319.500	10.975.370	
Londra	12.996.000	11.259.750	13.412.447	
Los Angeles	12.146.250	13.518.750	14.277.525	
Madrid	9.057.750	10.079.250	10.951.200	
Monaco	9.596.250	9.319.500	10.422.496	
Montreal	9.068.250	9.987.000	10.821.690	
New York	16.445.000	18.314.250	15.060.030	
Parigi	14.012.250	13.782.750	14.423.055	
Sidney			10.759.123	
Stoccolma	9.761.250	9.552.750	11.299.178	
Tokyo	25.574.250	25.574.250	26.604.045	
Vienna	13.020.000	12.579.750	10.503.416	
Zurigo	11.207.250	10.323.750	11.184.300	
Totale	220.015.250	220.829.250	245.075.681	+10,98

Al riguardo può osservarsi che se è vero che "l'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva" e che, quindi, la stessa non è collegata alla qualità e complessità delle prestazioni richieste al personale interessato, essendo "destinata", come recita l'articolo 5 del Decreto legislativo n°62/1998, "a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero" ed è altrettanto vero che in tutti i provvedimenti citati relativi alla determinazione del trattamento de quo, l'ENIT ha sempre attestato la sussistenza in bilancio della necessaria disponibilità finanziaria e, quindi, affermato la sussistenza della condizione posta dagli articoli 23 e 25 del decreto legislativo che hanno stabilito che l'indennità e le provvidenze accessorie in questione fossero determinate ed attribuite al proprio personale dai Consigli di Amministrazione degli Enti interessati "nell'ambito delle disponibilità finanziarie di ciascun Ente", non può, tuttavia, ignorarsi che la determinazione dell'indennità, sostanzialmente, nella misura massima consentita e la generalizzata estensione, al personale dell'ENIT, di tutte le previste provvidenze accessorie abbia fatto lievitare i già citati oneri di funzionamento di un Ente, quale è l'ENIT, a finanza quasi

totalmente derivata e, quindi, abbia finito per incidere, riducendola, sulla quota del contributo erariale in concreto dall'Ente destinata alla attività istituzionale.

Ciò tenuto conto che il punto a) del comma 138 dell'articolo 1 della legge 662/1996, da cui è scaturito il decreto legislativo n°62, ha espressamente statuito che il decreto legislativo non avrebbe dovuto comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, così implicitamente anche disponendo che al riconoscimento dei benefici dallo stesso recati non si sarebbe potuto far fronte attraverso l'aumento del contributo statale.

Sotto un profilo più generale, resta, sul punto, comunque, attuale e valida la considerazione dalla Corte esplicitata nel precedente referto che la consistenza del trattamento corrisposto e dei vantaggi accordati al personale interessato non pare trovare oggettiva giustificazione nelle esigenze del servizio all'estero e nella natura e nella qualità delle prestazioni rese dalla gran parte di tale personale e si risolve, in concreto, in una rilevante¹ maggiorazione del trattamento complessivo di tali dipendenti solo indirettamente e parzialmente rapportata agli oneri ed ai disagi del servizio.

3.2) *Il personale locale*

Nell'ultimo referto si è già rammentato che, per il funzionamento degli uffici all'estero, l'ENIT si può avvalere (tranne che per la dirigenza degli stessi) di personale di cittadinanza non italiana, o di cittadini italiani residenti all'estero da più di tre anni, da assumersi con contratto di diritto privato, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione e con trattamento economico da stabilirsi sulla base della normativa locale⁽⁴⁶⁾.

Si è parimenti già segnalato che, con deliberazione n° 11/97 del 19 marzo 1997⁽⁴⁷⁾, il Consiglio di Amministrazione dell'ENIT ha rideterminato in 176 unità complessive il contingente personale locale. E' stato in dettaglio anche riferito che, con deliberazione n° 57 del 24 luglio 1997⁽⁴⁸⁾, l'Ente ha provveduto ad una ristrutturazione della rete estera, ampiamente rivedendo l'articolazione che era stata definita con la deliberazione n° 4/94.

Nel 1998, sulla base di tale rimodulazione, è stato rideterminato in 201 unità il contingente di personale da potersi assumere presso gli uffici all'estero⁽⁴⁹⁾, e, nel 1999, si è provveduto ad una ridistribuzione tra i vari uffici delle dotazioni di personale, fermo restando in 201 unità il numero complessivo di tali dipendenti⁽⁵⁰⁾.

Sempre con riferimento a quanto segnalato nell'ultimo referto, è a dirsi che il procedimento, avviato nel 1997, per la predisposizione di un'ipotesi di disciplina unitaria del rapporto di lavoro del personale locale si è concluso nel 1998, con deliberazione n° 75 del 25 giugno, con cui, in applicazione delle previsioni dell'allora vigente C.C.N.L. del comparto degli Enti pubblici non economici⁽⁵¹⁾, è stato approvato il contratto di lavoro per il personale assunto dagli uffici dell'ENIT

⁽⁴⁶⁾ - Articolo 20, 2° comma della legge 292/1990.

⁽⁴⁷⁾ - Modificativa della precedente omologa deliberazione n° 2 del 1993, che aveva fissato in 163 le unità di personale locale da poter assumere.

⁽⁴⁸⁾ - Approvata da Ministero Vigilante con decreto del 7 aprile 1998.

⁽⁴⁹⁾ - Deliberazione n° 79 del 2 luglio 1998.

⁽⁵⁰⁾ - In particolare, con deliberazione n° 28 del 5 marzo 1999, in previsione dell'aumento di lavoro che avrebbe comportato la celebrazione dell'Anno Santo, il contingente per l'area tedesca è stato aumentato di due unità (con contestuale riduzione di due unità di quello dell'area dell'ex URSS).

⁽⁵¹⁾ - Che, all'articolo 1, aveva stabilito che tale contratto costituisse punto di riferimento della normativa contrattuale del rapporto di lavoro del personale assunto dall'ENIT all'estero.

all'estero, che regola le modalità di costituzione del rapporto, l'orario di lavoro, i diritti ed i doveri dei dipendenti, la formazione del personale, ect. Disciplina unitaria opportuna, in quanto un'uniforme regolamentazione di tali rapporti di lavoro consente — pur nel rispetto delle diverse legislazioni dei vari Paesi — di ricondurre ad unità il trattamento giuridico ed economico del personale all'estero, prevenendo le differenziazioni talora riscontrate per il passato.

Quanto al personale di ruolo dell'ENIT da assegnare agli uffici all'estero, è a dirsi che, in attuazione delle indicazioni della citata deliberazione n° 57/1997, che aveva demandato al Consiglio di Amministrazione la determinazione del numero di tale personale, il relativo contingente è stato fissato, nel 1998⁽⁵²⁾, in n° 10 dirigenti e n° 26 funzionari.

Il contingente di funzionari è stato poi aumentato di una unità, con deliberazione n° 84 del 6 dicembre 1999.

Sotto un profilo più generale, è da osservarsi che, come mostra la tabella P1, e come già cennato, nel periodo che ora interessa, sono risultati in servizio all'estero, nel 1998, n° 106 e, nel 1999, n° 113 dipendenti locali, rispetto al contingente di 201 unità fissato con la citata deliberazione n° 79/98; e, quanto al personale di ruolo, n° 4 dirigenti nel 1998 e n° 2 nel 1999 e n° 15 funzionari, nel 1998 e n° 19 nel 1999, a fronte del contingente di 10 dirigenti e 27 funzionari stabilito, come visto, con le deliberazioni n° 78/98 e n° 84/99.

Va poi rammentato che, sulla situazione degli uffici all'estero incidono pesantemente anche le rigide previsioni della legge n° 292/1990 — sulle quali la Corte si è già diffusamente intrattenuta nei precedenti referti — che riducono drasticamente la discrezionalità degli organi dell'Ente relativamente alla dotazione di personale di tali strutture.

L'articolo 5 di tale legge, infatti, oltre che indicare i criteri da seguire per l'organizzazione della rete estera, ha, sostanzialmente, già strutturato tali uffici, precisando, non solo che gli stessi devono essere articolati in tre categorie e che agli uffici più importanti deve essere preposto un dirigente, ma anche che il personale di ruolo da potersi assegnare all'estero non può essere inferiore alla 8° qualifica

(52) Con deliberazione n° 78 del 2 luglio 1998.